



LE ATTIVITÀ GIUDIZIARIE NEL TRIBUNALE DI VENEZIA NEL PERIODO DAL 12 MAGGIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020

PROCEDIMENTI CIVILI DEL LAVORO ED ESECUTIVI

E' consentita la trattazione di:

Tutti i procedimenti previsti dall'art. 83, comma 3°, lett. a), D.L. n. 18/2020 e cioè:

- le cause relative ad **alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità** ¹ (quelle previste dagli artt. 433 e ss. cod.civ., ivi compresa la richiesta di assegno provvisorio di cui all'art. 446 cod. civ.) ²;
- i procedimenti **cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona**;
- i **procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione** (evidentemente su istanza di parte) nei soli casi in cui viene dedotta una **motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori** (ndr, *l'adozione dei provvedimenti provvisori sarà sempre consentita* ³) e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando **non risulti incompatibile** con le sue condizioni di età e salute;
- i **procedimenti** di cui all'art.35 legge 23 dicembre 1978 n.833 (*trattamenti sanitari obbligatori*);
- i **procedimenti** di cui all'art.12 legge 22 maggio 1978 n.194 (*interruzione della gravidanza*);
- i **procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari** (*di cui sarà sempre consentita la trattazione*);
- i **procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento** di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- i **procedimenti** di cui all'art. 283, 351 e 373 cpc (*sospensione provvisoria esecuzione sentenza*).
- **tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti** ⁴.

- i **procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.**, con esclusione delle consulenze tecniche preventive ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c.;

Nelle cause di competenza della **Sezione specializzata in materia di impresa**:

- i **procedimenti cautelari in materia societaria ed industriale** ⁵;
- le cause già fissate per la precisazione delle conclusioni che possano essere definite esclusivamente con la modalità delle conclusioni telematiche di cui all' art. 83, comma 7°, lett. h) ⁶;

¹ Va ribadito che le cause di famiglia sono solo quelle relative ad alimenti o ad obbligazioni derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità e, quindi, tra tutte, quelle previste dagli artt. 433 e ss. cod.civ., ivi compresa la richiesta di assegno provvisorio di cui all'art. 446 cod. civ.

² Si fa presente che il testo del Disegno di legge di Conversione in legge del DL.18/20 approvato dal Senato (S. 1766) e attualmente all'esame della Camera (A.C. 2463) prevede una **nuova formulazione più restrittiva**: "*cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali*";

³ I **giuramenti degli amministratori** saranno sempre **consentiti da remoto** [ndr, si reputa con le modalità di cui all'art.83, c. 7° lett. f) DL.18/2020. Vedasi sul punto anche nota 15]. L'esame dell'amministrando, dell'interdicendo etc. sarà possibile solo quando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute, privilegiando sempre l'audizione a mezzo di collegamento remoto.

⁴ In tal caso **la valutazione, nell'ipotesi di causa già pendente, sarà fatta dal giudice istruttore o dal presidente del collegio con provvedimento che dovrà essere specificamente motivato, o di ufficio o su richiesta della parte**. Si fa presente che l'art. 83 sul punto specifica meglio che: "*(...) la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile*".

⁵ **Salve motivate ragioni di rinvio** per emergenze sanitarie, anche su istanza di parte, che, su valutazione del Presidente della Sezione o del Giudice da questi delegato, ne scongiolino la trattazione.

Nelle cause di competenza della

I° Sezione Civile, Gruppo specializzato in materia di procedure concorsuali:

- i **procedimenti prefallimentari e fallimentari**, in materia di ammissione a concordati;
- le **verifiche dello stato passivo**, soprattutto se riguardanti crediti in materia di lavoro;
- i ricorsi e correlati adempimenti relativi alle **amministrazione straordinaria**;
- le **opposizioni a stato passivo**;
- **tutti i reclami avverso provvedimenti del Curatore o Giudice delegato**;
- i **cautelari di competenza del medesimo gruppo**, in prima fase o in sede di reclamo;
- **tutti i procedimenti cautelari** anche non riguardanti diritti fondamentali della persona, nelle cause di competenza della medesima Sezione 1° Gruppo;
- le cause già fissate per la **precisazione delle conclusioni che possano essere definite esclusivamente con la modalità delle conclusioni telematiche di cui all'art. 83, c. 7°, lett. h)** ⁷.

Nelle cause di competenza della **2° Sezione Civile:**

- i **procedimenti in materia di famiglia aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori o gli obblighi di mantenimento**, anche concernenti la famiglia di fatto, **limitatamente ai provvedimenti presidenziali o alle udienze camerali in cui assumere provvedimenti urgenti** ⁸;
- i **divorzi congiunti** che potranno essere **trattati con conclusioni telematiche ex art. 83, comma 3°** [ndr, evidente errore non potendosi che riferire al c. 7°], **lett. h)** D.L. n. 18/2020;
- i **procedimenti relativi a ricorsi congiunti ex art. 337 bis cod. civ.** (ndr, *regolamentazione di figli nati fuori dal matrimonio*) che potranno essere **trattati con conclusioni telematiche ex art. 83, comma 3°** [ndr, evidente errore non potendosi che riferire al c. 7°], **lett. h)** D.L. n. 18/2020;
- delle **separazioni consensuali, soltanto se aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori e gli obblighi di mantenimento, e solo a seguito di motivata richiesta di urgenza**, che potranno essere **trattate in videoconferenza**, assicurando la compresenza dei coniugi presso lo studio dell'avvocato, in caso di difesa congiunta, o di uno degli avvocati, in caso di difesa separata ⁹;
- le cause già fissate per la **precisazione delle conclusioni, che possano essere definite esclusivamente con la modalità delle conclusioni telematiche di cui all'art. 83, c. 7°, lett. h)** ¹⁰;

⁶ Solo su decisione dei giudici assegnati alla Sezione in base al loro carico di lavoro ed all'impegno derivante dalla trattazione dei procedimenti cautelari; devono essere scelte tra quelle di più risalente iscrizione.

⁷ Le citate cause saranno trattate dai giudici assegnati al 1° Gruppo e non coassegnati alla Sezione immigrazione e protezione internazionale, comunque, in base al loro carico di lavoro ed all'impegno derivante dalla trattazione dei procedimenti cautelari; **devono essere scelte tra quelle di più risalente iscrizione**. Anche i giudici assegnati al medesimo 1° Gruppo ma coassegnati anche alla Sezione immigrazione e protezione internazionale avranno la **facoltà di trattare tali cause** e con le medesime modalità, compatibilmente con gli impegni derivanti dalla definizione dei procedimenti in materia di protezione internazionale e la medesima **facoltà** potrà essere esercitata dai giudici assegnati al Gruppo specializzato in materia di procedure concorsuali, compatibilmente con la definizione delle cause urgenti ed indifferibili sopra individuate.

⁸ Valuterà il giudice assegnatario se disporre udienza avanti a sé, con la possibilità di assicurare le distanze sociali, o se disporre l'audizione da remoto nei casi in cui sia possibile, privilegiando in tale ultimo caso i procedimenti appaiano meno complessi attesa la delicatezza della materia, con autorizzazione a rinviare i procedimenti meno urgenti nella ipotesi in cui - per il numero di cause da trattare - sia impossibile assicurare la distanza sociale o la celebrazione dei giudizi da remoto.

⁹ Non sarà possibile procedere ad ascolto di minori.

¹⁰ Le citate cause saranno di competenza dei giudici assegnati alla predetta 2° Sezione Civile i quali avranno la **facoltà di trattarle**, compatibilmente con la trattazione delle cause prioritarie in materia di famiglia. Anche i giudici assegnati alla medesima 2° Sezione Civile ma coassegnati anche alla Sezione Specializzata in immigrazione e protezione internazionale avranno la **facoltà di trattare** tali cause e con le medesime modalità, compatibilmente con la trattazione della cause specificamente individuate al punto seguente [ndr, i procedimenti di discussione di protezione internazionale ex art. 35-bis del D. Lgs. n. 2512008; i procedimenti aventi ad oggetto la sospensione dei provvedimenti della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale; le cause in cui la predetta Commissione abbia dichiarato l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'istanza; i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea; i procedimenti cautelari di competenza della Sezione; tutte le sospensive previste anche per i procedimenti di competenza monocratica]. In ogni caso **devono essere scelte tra quelle di più risalente iscrizione**.

Nelle cause di competenza della

Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale:

- i **procedimenti di discussione di protezione internazionale** ex art. 35-bis del D. Lgs. n. 25/2008, con esclusione di quelle che richiedano l'audizione del richiedente;
- i **procedimenti aventi ad oggetto la sospensione dei provvedimenti della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale**, sempre se non sospesi di diritto in base all'art. 35-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008
- le **cause in cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale abbia dichiarato l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'istanza;**
- i **procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea;**
- i **procedimenti cautelari di competenza della Sezione;**
- **tutte le sospensive previste anche per i procedimenti di competenza monocratica** ¹¹;
- le **cause monocratiche indifferibili** da valutare per caso secondo la disciplina generale di cui all'art. 83.

Nelle cause di competenza della **Sezione Lavoro:**

- i **procedimenti cautelari ex art.700 c.p.c. (in materia di lavoro);**
- i **reclami;**
- i **procedimenti ex L. Fornero;**
- **quelli ex 28 L. n. 300/1970;**
- i **procedimenti in materia di discriminazioni.**

Per quanto riguarda le **procedure esecutive** :

- i **procedimenti nei quali la partecipazione all'udienza possa essere effettuata da remoto o sostituita da note scritte** (ad es. approvazione dei piani di riparto, opposizioni esecutive, pignoramenti presso il debitore) ¹²;

Tutte le udienze in materia di sfratto per finita locazione e morosità sono rinviate d'ufficio ¹³.

In tutti gli altri procedimenti civili dovrà essere disposto il rinvio ¹⁴.

¹¹ A titolo esemplificativo, art. 17 D.lvo n. 150/11 che richiama espressamente la disciplina di cui all' art. 5 del medesimo decreto proprio in materia di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento.

¹² **Sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020**, salvo nuovo ordine, mandando ai Professionisti delegati e Custodi ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità (anche a mezzo di Edicom Finance s.r.l.) e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE"; In relazione agli esperimenti di vendita di cui al punto precedente i Professionisti delegati non accetteranno nuove offerte cartacee ed i gestori della vendita telematica non consentiranno di effettuare nuove offerte telematiche tramite il proprio sito; Il giorno fissato per gli esperimenti, come sopra revocati, i professionisti sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali da assicurare, per questi ultimi, il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire nel luogo indicato per l'apertura delle offerte la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all' apertura delle offerte anche non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni; **Salvo che la necessità di accesso si imponga per urgenze indifferibili, da rappresentarsi tempestivamente al G.E., sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili sino al 30 giugno 2020**; In relazione a tutte le procedure, anche quelle nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, **l'avviso deve intendersi revocato e ai Professionisti delegati è fatto divieto di eseguire nuove pubblicazioni sino al 31 maggio 2020**, salvo nuovo ordine (sicché a far data dal 1° giugno 2020 potranno essere pubblicati i nuovi avvisi di vendita).

E' sospesa, sino al 30 giugno 2020, salvo nuovo ordine, **l'attuazione degli ordini di liberazione ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene**; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti. I termini per il versamento del saldo prezzo relativi agli immobili aggiudicati, in scadenza fra il 2 marzo ed il 31 marzo 2020, si intendono prorogati per il periodo corrispondente alla predetta finestra temporale. Il saldo prezzo andrà pagato esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, come già disposto nell' ordinanza di delega. **Le presenti disposizioni devono ritenersi operanti anche per le vendite delegate nei giudizi divisionali endoesecutivi**. Per le **vendite fallimentari indette ex art. 107, 2 c. L.F , vanno adottate le medesime disposizioni** relative alle vendite esecutive immobiliari; viceversa per le **vendite competitive ex art. 107, primo comma L.F, oppure ex art. 163 bis L.F o comunque indette in forza di una offerta irrevocabile a mani della procedura, la vendita proseguirà secondo il bando di gara** ma al contempo il Curatore o il Commissario seguiranno le disposizioni vigenti in modo da assicurare per sé e gli altri il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; si rappresenterà al GD per ogni eventuale criticità o dubbio.

¹³ Si ritiene, pur non essendo espressamente indicato, a data successiva al 30 giugno 2020, ex art.83, c.7 lett. g) DL.18/2020).

¹⁴ Il rinvio andrà disposto, con provvedimento di carattere generale che, a cura di ciascun giudice sarà inserito in consolle per ciascuna causa, e, con la raccomandazione di rinviare le cause in data successiva al 30 giugno 2020.

ART. 83, COMMA 7°, DL.18/2020

UDIENZE IN VIDEOCONFERENZA

(mediante collegamenti da remoto)



f) la previsione dello svolgimento delle **udienze civili** che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti¹⁵ **mediante collegamenti da remoto** individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità' dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale.

UDIENZE DEMATERIALIZZATE

(mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte)



h) lo svolgimento delle **udienze civili** che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti **mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni**, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.¹⁶

PROCURA ALLE LITI

Si fa presente che il testo del **Disegno di legge di Conversione in legge del DL.18/20** approvato dal Senato (S. 1766) e attualmente all'esame della Camera (A.C. 2463) prevede questo nuovo comma:

“20-ter. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura.

La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.”

**DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L.18/20
APPROVATO DAL SENATO (S. 1766) E ATTUALMENTE ALL'ESAME DELLA CAMERA (A.C. 2463)**

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf&idlegislatura=18&codice=leg.18.pdl.camera.2463.18PDL0098520

¹⁵ Si fa presente che il testo del Disegno di legge di Conversione in legge del DL.18/20 approvato dal Senato (S. 1766) e attualmente all'esame della Camera (A.C. 2463) prevede una **nuova formulazione**: “f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto...”.

¹⁶ Si fa presente che il testo del Disegno di legge di Conversione in legge del DL.18/20 approvato dal Senato (S. 1766) e attualmente all'esame della Camera (A.C. 2463) prevede questo **nuovo comma**: “h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”.